

VADEMECUM PREVENZIONE INCENDI

La Commissione di Prevenzione Incendi del Collegio ha elaborato un vademecum riguardante l'iter burocratico per le pratiche ai VV.F. al fine di informare e formare gli iscritti al Collegio.

Questo inserto contiene un articolo nel quale vengono evidenziati i punti cardine per l'ottenimento del C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) ed illustrate le procedure, semplificate e non, relative alle attività soggette al controllo dei VV.F. facendo riferimento alle normative vigenti in materia.

Per completezza dell'informazione sono pubblicati nelle pagine seguenti il testo del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e il programma del Corso di specializzazione in prevenzione incendi in riferimento alla L. 818/84.

Commissione Prevenzione Incendi del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, composta dai seguenti colleghi:

Coordinatore:
Giuseppe Gretter

Componenti:
Cristina Aiuti
Davide Bassu
Manuela Casalboni
Stefano Cercola
Giovanni Colanera
Mauro Feola
Mauro Ieva
Luca Olivito
Antonio Pagano
Tullio Silversti



COME OTTENERE IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI



Giuseppe Gretter

La Commissione di Prevenzione Incendi del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, coordinata dal sottoscritto, ha elaborato un vademecum riguardante l'iter burocratico per le pratiche da presentare ai VV.F. al fine di informare e formare gli iscritti al Collegio. Nel seguente articolo vengono evidenziati i punti cardine per l'ottenimento del C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi). Con questo testo la Commissione ha cercato di illustrare le procedure, semplificate e non, relative alle attività soggette al controllo dei VV.F. facendo riferimento alle normative vigenti in materia. Inoltre, la Commissione si impegna ad elaborare e pubblicare un facsimile di progetto e documentazione da presentare ai Vigili del Fuoco, quale esempio esplicativo dell'iter da seguire al fine dell'ottenimento del C.P.I.

ITER BUROCRATICO PER PRATICHE VV.F.

- La progettazione antincendio con la relativa relazione tecnica per l'esame progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, può essere firmata e presentata da tutti i geometri iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma.
- Per andare al collaudo ovvero il sopralluogo da parte dei VV.F. per il successivo rilascio del C.P.I. (*Certificato Prevenzione Incendi*) è necessario che le certificazioni delle strutture e dei vari collaudi (es. idranti - rilevatori etc.) siano a firma di un tecnico iscritto nell'albo del Ministero degli Interni. Per ottenere tale abilitazione è necessario seguire un corso (*vedi pag. 15*) di specializzazione in prevenzione incendi, a conclusione del quale è previsto un esame per ottenere l'iscrizione all'albo del Ministero degli Interni per i professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dagli art. 1 e 2 della Legge 7 dicembre 1984 n.818. In alternativa per far parte di tale albo si deve essere iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma da almeno 10 anni (su richiesta dell'iscritto).
- In riferimento al D.M. 16 febbraio 1982 le attività soggette al controllo dei VV.F. che necessitano del rilascio del C.P.I. sono 97 (*vedi pagg. 16 e seguenti*). Alcune di queste attività, ad esempio autorimessa, riconosciuta come attività n. 92, ha un suo D.M. di riferimento 1° febbraio 1986; altre attività non sono normate come ad es. la tipografia (n. 93). Per le attività non normate i comandi provinciali dei VV.F. hanno pubblicato le linee guida e diverse circolari. Per le strutture esistenti non conformi alla normativa vigente esiste la possibilità di chiedere la deroga alle direzioni Regionali Provinciali.
- La deroga viene richiesta per le attività esistenti quando sussistono vincoli strutturali, e nella relazione tecnica allegata alla richiesta devono essere proposte delle misure compensative in riferimento all'argomento di deroga. Un esempio di richiesta di deroga può essere quando in una autorimessa l'altezza del piano è inferiore a m 2,40. L'istanza di deroga si presenta all'ufficio deroghe di via Galvani. Il territorio della Provincia di Roma è stato suddiviso in zone per agevolare la presentazione delle pratiche, ogni zona comprende più Municipi ed è gestita da un Polo.
- I Poli attualmente sono suddivisi tra Roma città e Provincia oltre all'ufficio deroghe e precisamente:

POLI DI ROMA CITTÀ

1) Polo centrale

Via Genova n. 1

comprende il I Municipio e tutte le pratiche della provincia che riguardano le seguenti attività:

- attività a rischio incidente rilevante (D.Lgs. 334/99);
- radioattività;
- locali di pubblico spettacolo;
- sale bingo;
- teatri di posa;
- materie esplodenti;
- enti pubblici (Università - Ministeri - ecc.);
- ospedali;
- esposizione e vendita con superficie superiore a 5000 mq.

2) Eur

Via della Chimica n. 20

- Municipio XI- XII -XV- XVI.

3) Monte Mario

Via Andrea Verga n. 1

- Municipio XVII - XVIII - XIX - XX;
- Comune di Anguillara Sabazia - Bracciano - Campagnano - Canale Monterano - Formello - Magliano Romano - Manziana - Mazzano Romano - Sacrofano - Trevignano.

4) Tuscolano

Via Scribonio Curione n. 70

- Municipio VI-VII-VIII-IX-X.

5) Nomentano

Via Clelia Bertini Attilj n. 71

- Municipio II - III - IV - V;
- Comune di Montelibretti - Capena - Castelnuovo di Porto - Civitella San Paolo - Fiano Romano - Filacciano - Mentana - Monteflavio - Monterotondo - Montorio Romano - Moricone - Morlupo - Nazzano - Nerola - Ponzano Romano - Riano -

Rignano Flaminio - Torrita Tiberina - S. Oreste.

POLI DI PROVINCIA

6) Marino - Colleferro

Via Ferentum n. 47, Marino

- Comuni di: Marino - Colonna - Ciampino - Frascati - Montecompatri - Grottaferata - Rocca Priora - Rocca di Papa - Castel Gandolfo - Albano - Ariccia - Nemi - Genzano - Velletri - Monte Porzio Catone - Lanuvio - Colleferro - Labico - Valmontone - Lariano - Artena - Gavignano - Segni - Montelanico - Carpineto Romano - Gorga.

7) Pomezia

Via Cincinnato snc, Pomezia

- Comuni di: Pomezia - Ardea - Anzio (Lavinio) - Nettuno

8) Tivoli

Via di Villa Adriana n. 176

- Comuni di: Tivoli - Percile - Vivaro Romano - Civitella - Vallinfreda - Licenza - Palombara Sabina - S. Angelo Romano - Roccagiovine - Cinetto Romano - Arsoli - Roviano - Mandela - Marcellina - Montecelio - Guidonia - S. Polo di Cavalieri - Saracinesco - Anticoli Corrado - Camerata Nuova - Cervara di Roma - Agosta - Marano Equo - Sambuci - Castel Madama - Ciciliano - Rocca Canterano - Cerreto - Canterano - Gerano - Subiaco - Valle Pietra - Rocca S. Stefano - S. Gregorio da Sassola - Casape - Pisoniano - Poli - Galliciano nel Lazio - S. Vito Romano - Bellegra - Olevano Romano - Affile - Roiate - Arcinazzo

Romano - Ienne - Riofreddo - Palestrina - Rocca di Cave - S. Cesareo - Zagarolo - Castel S. Pietro Romano - Genazzano - Cave - Capranica Prenestina - Vicovaro.

9) Civitavecchia

Via di Porta Tarquinia n. 1

- Comuni di: Civitavecchia - Allumiere - Tolfa - S. Marinella - Cerveteri - Ladispoli.

10) Fiumicino

Via F.lli Wright n. 5

- Municipio XIII;
- Comune di Fiumicino.

11) Ufficio Deroghe

Via Galvani

per la presentazione delle Istanze di Deroga per tutta la Provincia di Roma.

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

PER L'ESAME PROGETTO

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- Domanda in bollo di parere di conformità antincendio, che deve esser presentata in duplice copia a firma del titolare dell'attività con i seguenti allegati:

a) *attestazione di pagamento del c/c postale, l'importo relativo è stabilito dalla tabella indicata nel D.M. del 16 febbraio 1982;*

b) *n. 2 planimetrie scala 1:50 (particolare) 1:100 o 1:200 (generale) a firma del tecnico abilitato ovvero iscritto al Collegio Provinciale dei Geo-*

metri e Geometri Laureati di Roma;

c) relazioni tecniche in duplice copia a firma del tecnico abilitato alla professione.

Trascorsi i tempi tecnici richiesti dal DPR 12/01/1998 n. 37, il Comando Provinciale, rilascerà un parere di conformità antincendio, il quale potrà essere favorevole, con delle condizioni, oppure contrario.

A seguito del rilascio di parere di conformità antincendio (esame progetto) favorevole e/o con condizioni, e una volta eseguiti i lavori, si potrà presentare la domanda per la richiesta di sopralluogo, (su modello prestampato dei VVF MOD PIN3) con allegata la documentazione richiesta (es. la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture e dei materiali su Mod. Cert. REI 2008) ed eseguire il relativo pagamento (indicato sempre dalla tabella presente nel D.M. 16 febbraio 1982).

Il sopralluogo è eseguito dai Vigili del fuoco alla presenza del titolare dell'attività e del tecnico, riscontrata la conformità al progetto e dei lavori eseguiti, in seguito sarà rilasciato il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi).

In caso di sopralluogo non andato a buon fine, si dovrà ripresentare nuovamente la domanda per un nuovo sopralluogo e adempiere le prescrizioni verbalizzate dal funzionario al momento del sopralluogo.

Se le prescrizioni riguardano documentazione mancante, è sufficiente l'integrazione, senza presentare di nuovo domanda di sopralluogo.

Per quanto riguarda i tempi, questi sono regolati dal D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 e sono 90 gg per compiere il sopralluogo e 45 gg per il rilascio dell'esame progetto, trascorsi tali tempi si possono eseguire dei solleciti per la determinazione della pratica, questi possono essere presentati da parte del tecnico incaricato o dal proprietario dell'attività, compilati su carta intestata e protocollata al polo di competenza, in altre parole, dov'è stata presentata la domanda.

ESEMPIO - Dove deve essere presentata la domanda di esame progetto

L'istanza va presentata c/o il Polo di appartenenza con riferimento a dov'è ubicata l'attività cui andrà rilasciato il C.P.I., (es. sede della società in Roma via Nazionale Municipio I, attività lavorativa in Roma via Cristoforo Colombo 100 Municipio XI, l'istanza deve essere presentata al polo dell'EUR).

PER L'ESAME PROGETTO IN DEROGA

La documentazione da allegare alla domanda va presentata in via Galvani, ed è la seguente:
- Domanda in bollo di parere di conformità antincendio,

che deve esser presentata in triplice copia in originale (di cui una in bollo) a firma del titolare dell'attività con i seguenti allegati:

d) Attestazione di pagamento del c/c postale, l'importo relativo è stabilito dalla tabella indicata nel D.M. del 16 febbraio 1982;

e) n. 3 elaborati grafici scala 1:50 (particolare) 1:100 o 1:200 (generale) a firma del tecnico abilitato ovvero iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma;

f) relazione tecnica in triplice copia in originale a firma del tecnico abilitato ovvero iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma. Tale relazione deve contenere e specificare i vincoli che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative, eventuale valutazione del rischio aggiuntivo e misure tecniche che si ritengono idonee a compensare tale rischio.

A seguito della presentazione, la deroga verrà valutata da due organi di controllo e, se l'istanza verrà accolta, sarà rilasciato un parere di conformità antincendio favorevole, mentre la Direzione Regionale Lazio rilascerà una lettera con il parere in Deroga.

Da questo momento l'iter della pratica segue lo stesso percorso dell'esame progetto normale.

PROGRAMMA

- Presentazione del Corso – Introduzione alla prevenzione incendi – Obiettivi della prevenzione incendi – Criteri generali alla luce delle norme vigenti.
- Prevenzione incendi primaria e secondaria – Analisi delle condizioni di rischio ai fini antincendio – Misure di prevenzione incendi propriamente detta per ridurre la probabilità dell'insorgenza dell'incendio. Misure di protezione incendi attiva e passiva per limitare le conseguenze dell'incendio – Termini, definizioni generali e simboli grafici (D.M. 30.11.1983) – Segnaletica di sicurezza (D.L. 81/08 – D.L. 106/09 e successive modifiche).
- Generalità sulla combustione. Sostanze combustibili solide, liquide e gassose. I parametri della combustione. I fattori da cui dipendono lo sviluppo, la propagazione e gli effetti della combustione – I prodotti della combustione.
- Poteri calorifici. Limiti di infiammabilità ed esplosività – Esplosione di vapori, gas e polveri – Le sostanze estinguenti. Resistenza al fuoco delle strutture – Carico d'incendio – Stabilità – Tenuta – Isolamento.
- L'incendio reale e l'incendio convenzionale – La curva temperatura-tempo – D.M. 16-02-2007.
- Norma UNI 9502-03-04 – Eurocodici – Documento CNR.
- La relazione al fuoco dei materiali – Le classi dei materiali – I metodi di prova – Le omologazioni – Le certificazioni di Conformità – Marchio CE.
- I prodotti da costruzione. D.M. 10.03.2005 e D.M. 15.03.2005.

SPECIALIZZARSI IN PREVENZIONE INCENDI

Le procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 sono definiti dal DM del 25/03/1985. In questa pagina il programma dei corsi promossi dal Collegio che, ai sensi del citato DM, devono prevedere un numero minimo di 90 ore di insegnamento, ferma restando all'ente proponente la facoltà di inserire ulteriori argomenti per una durata complessiva maggiore. A conclusione di ogni singolo corso si terrà un colloquio inteso ad accertare il profitto acquisito dai partecipanti.

- La compartimentazione – Le distanze di sicurezza – I sistemi di via d' uscita.
- Sistemi di rilevazione automatica dell'incendio – impianti per lo scarico dei fumi e del calore.
- Mezzi di estinzione fissi (reti di naspri ed idranti, centrali antincendio, componenti).
- Estintori d'incendio portatili e carrellati.
- Impianti sprinkler – impianti a schiuma – impianti di raffreddamento.
- Impianti di estinzione a gas – Normativa ozono – Le norme di legge e le regole dell'arte – Tecnica della sicurezza elettrica – L'impianto elettrico ed il rischio d'incendio – Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
- Le norme di legge e le regole dell'arte – Tecnica della sicurezza elettrica – L'impianto elettrico ed il

rischio d'incendio – Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di incendio e di esplosione – Alimentazione di sicurezza – La disalimentazione elettrica.

- Il piano di gestione della sicurezza – Gli interventi di manutenzione e controllo sugli impianti e sulle attrezzature antincendio – il registro dei controlli – Informazione e formazione – il piano di gestione dell'emergenza.
- Locali di pubblico spettacolo e trattenimento.
- Impianti sportivi – Scuole.
- Edifici pregevoli per arte e storia – Archivi, Musei, Biblioteche. Esposizione e vendita – Sostanze esplosive – Sostanze radiogene.
- Alberghi – Impianti sportivi.
- Ospedali e strutture sanitarie.
- Edifici per uffici – Edifici per abitazioni – Vani ascensori e montacarichi.
- Autorimesse – Impianti per la produzione del calore alimentati con combustibili liquidi – Impianti per la produzione del calore alimentati con combustibili gassosi.
- Depositi di materiali combustibili – Depositi di Alcol. Gruppi elettrogeni – Impianti di condizionamento e ventilazione.
- Stabilimenti e piccole aziende. Trasporto, accumulo e distribuzione del gas naturale.
- Depositi di oli minerali.
- Deposito G.P.L.
- Distributori di carburanti liquidi, di G.P.L. e metano.
- Aziende a rischio d'incidente rilevante.
- Leggi e normative.

DECRETO MINISTERIALE 16 FEBBRAIO 1982

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

(G.U. 9 aprile 1982, n. 98)

IL MINISTRO
DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge
26 luglio 1965, n. 966;

Considerata

la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione

o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

ALLEGATO

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

ATTIVITÀ E PERIODICITÀ DELLA VISITA (IN ANNI)

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h – anni 3</p> <hr/> <p>2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h – anni 6</p> <hr/> <p>3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
 a) compressi:
 • per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc – anni 6
 • per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc – anni 3</p> | <p>b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
 • per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg – anni 6
 • per quantitativi complessivi superiori a 500 kg – anni 6</p> <hr/> <p>4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
 a) compressi:
 • per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc – anni 6
 • per capacità complessiva superiore a 2 mc – anni 3
 b) disciolti o liquefatti:
 • per quantitativi complessivi da 0,3 a 2 mc – anni 6
 • per quantitativi complessivi superiori a 2 mc – anni 3</p> <hr/> <p>5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
 a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc – anni 6
 b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc – anni 6</p> <hr/> <p>6) Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di</p> | <p>esercizio non superiore a 5 bar – una tantum</p> <hr/> <p>7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione – anni 6</p> <hr/> <p>8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti – anni 6</p> <hr/> <p>9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili – anni 6</p> <hr/> <p>10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi – anni 6</p> <hr/> <p>11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas – anni 6</p> <hr/> <p>12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc – anni 6</p> <hr/> <p>13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in</p> |
|---|--|---|

- | | | |
|--|--|---|
| <p>ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc - anni 3</p> <hr/> <p>14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili - anni 3</p> <hr/> <p>15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:</p> <p>a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc - anni 6</p> <p>b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc - anni 3</p> <hr/> <p>16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - anni 6 • per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc - anni 3 <hr/> <p>17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc - anni 6</p> <hr/> <p>18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per</p> | <p>autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio - anni 6</p> <hr/> <p>19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg - anni 3</p> <hr/> <p>20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con quantitativi da 500 e 1.000 Kg - anni 6 • con quantitativi superiori a 1.000 Kg - anni 3 <hr/> <p>21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti - anni 6</p> <hr/> <p>22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con capacità da 0,2 a 10 mc - anni 6 • con capacità superiore a 10 mc - anni 3 <hr/> <p>23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di</p> | <p>solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc - anni 3</p> <hr/> <p>24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici - anni 3</p> <hr/> <p>25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni - anni 6</p> <hr/> <p>26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o no di catalizzatori - anni 3</p> <hr/> <p>27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici - anni 3</p> |
|--|--|---|

-
- | | | |
|---|---|--|
| <p>28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili – anni 3</p> | <p>superiore a 200 q.li e relativi depositi – anni 6</p> | <p>43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li – anni 6</p> |
| <p>29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno – anni 3</p> | <p>36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato – anni 6</p> | <p>44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li – anni 6</p> |
| <p>30) Fabbriche e depositi di fiammiferi – anni 6</p> | <p>37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè – anni 6</p> | <p>45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg – anni 3</p> |
| <p>31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo – anni 3</p> | <p>38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero – anni 6</p> | <p>46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi</p> |
| <p>32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo – anni 3</p> | <p>39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li – anni 6</p> | |
| <p>33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li – anni 6</p> | <p>40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li – anni 6</p> | |
| <p>34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio – anni 3</p> | <p>41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li – anni 6</p> | |
| <p>35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera</p> | <p>42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li – anni 6</p> | |
-

<p>all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 500 a 1.000 q.li - anni 6 • superiori a 1.000 q.li - anni 3 	<p>crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li - anni 6</p>	<p>lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li - anni 3</p>
<p>47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 50 a 1.000 q.li - anni 6 • superiori a 1.000 q.li - anni 3 	<p>51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive - anni 6</p>	<p>58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li - anni 6</p>
<p>48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 50 a 1.000 q.li - anni 6 • superiori a 1.000 q.li - anni 3 	<p>52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche - anni 6</p>	<p>59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili - anni 3</p>
<p>49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 25 a 75 addetti - anni 6 • oltre 75 addetti - anni 3 	<p>53) Laboratori di attrezzature e scenografie teatrali - anni 6</p>	<p>60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci con potenzialità globale superiore a 500 q.li - anni 6</p>
<p>50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del</p>	<p>54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li - anni 6</p>	<p>61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati - anni 6</p>
	<p>55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li - anni 6</p>	<p>62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li - anni 6</p>
	<p>56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito - anni 6</p>	<p>63) Centrali termoelettriche - anni 3</p>
	<p>57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e</p>	<p>64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 KW - anni 6</p>

-
- | | | |
|---|--|---|
| <p>65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. - anni 6</p> | <p>9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti - anni 6</p> | <p>78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione - anni 6</p> |
| <p>66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli - anni 3</p> | <p>73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti - anni 3</p> | <p>79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art.1 lettera b) della legge 31.12.1962, n. 1860) - anni 6</p> |
| <p>67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze - anni 3</p> | <p>74) Cementifici - anni 3</p> | <p>80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare e attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti nucleari - anni 6 • reattori nucleari eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto - anni 6 • impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari - anni 6 • impianti per la separazione degli isotopi - anni 6 • impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti - anni 6 |
| <p>68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli - anni 6</p> | <p>75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art.13 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, e art.102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) - anni 6</p> | <p>81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti</p> |
| <p>69) Cantieri navali con oltre 5 addetti - anni 6</p> | <p>76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) - anni 6</p> | |
| <p>70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre 5 addetti - anni 6</p> | <p>77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art.5 della legge 31.12.1962, n. 1860 sostituito dall'art.2 del D.P.R. 30.12.1965, n. 1704) - anni 6</p> | |
| <p>71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti - anni 6</p> | | |
| <p>72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a</p> | | |
-

di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini - anni 3	superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi - anni 6	ricovero natanti, ricovero aeromobili - anni 6
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti - una tantum	88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq - anni 6	93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti - anni 6
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti - anni 6	89) Aziende ed uffici nei quali siano impiegati oltre 500 addetti - una tantum	94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri - una tantum
84) Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto - anni 6	90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564) - una tantum	95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art.9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 497 - una tantum
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti - anni 6	91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h - anni 6	96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 - una tantum
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto - anni 6	92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche,	97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm - una tantum
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda		